

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19148 Anno 2019

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: FILIPPINI STEFANO

Data Udiienza: 15/03/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA ROCCA LETIZIA nato a PALERMO il 21/12/1974

avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;


udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

che ha concluso chiedendo 'inammissibilita' del ricorso.

uditi i difensori:

L'avvocato GIANLUCA NERVEGNA si riporta alle conclusioni e nota spese per la parte civile che deposita in udienza.

L'avvocato STEFANO FUSCO si riporta ai motivi di ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 07/02/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 22/04/2016, nei confronti di LA ROCCA LETIZIA in relazione al reato di cui all' art. 633 cod.pen., contestato per l'abusiva occupazione mediante realizzazione di manufatti edili, in epoca anteriore al 4.2.2011, di una porzione del fondo di Romano Antonio e Savi Teresa Elisabetta; condotta da ritenere permanente sino alla data della sentenza di primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:

- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina, da parte del primo giudice, delle risultanze contenute in una perizia prodotta dalla difesa; è vero che la Corte d'appello, prima di confermare la condanna, ha provveduto ad integrare la motivazione sul punto, ma tale fatto integra violazione del principio del doppio grado di giurisdizione sancito a livello sovranazionale all'art. 14 par. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché l'art. 2 del VII Protocollo CEDU;

- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità e, comunque, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato ascritto; invero, l'imputata è subentrata nella proprietà dell'immobile "occupante" solo nel 2007, mentre le opere sul fondo di proprietà delle persone offese risalgono già al 1955, con la conseguenza che non può configurarsi alcuna invasione illegittima, in capo alla stessa, ma solo il subentro nel possesso acquisito dal dante causa. Comunque, la risalenza dell'occupazione al 1955 avrebbe dovuto comportare la declaratoria di prescrizione del reato.

3. Con memoria difensiva e comparsa conclusionale la parte civile Romano Antonino ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'impugnazione, con ogni conseguenza in punto di spese di lite.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti infra precisati.

1. Manifestamente infondato, e dunque inammissibile, è il primo motivo; invero, secondo condivisa e consolidata giurisprudenza (si veda, da ultimo, Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Rv. 262397), in tema di impugnazioni, il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisorii, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle questioni di diritto. Nello stesso senso, si vedano le risalenti ma ancor valide affermazioni contenute in Sez. 6, n. 4409 del 10/03/1987, Rv. 175619.

Legittima deve dunque ritenersi l'integrazione della motivazione di primo grado, operata dal giudice di appello, il quale ha correttamente osservato che, seppure dalla perizia di parte (contenente aerofotogrammetrie) emergesse la presenza di volumi edilizi (dunque manufatti)



occupanti il fondo della persona offesa già nel 1955, è pure vero che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputata ha comunque effettuato (in epoca collocabile tra il 2007 e il 4.2.2011, data della querela) lavori sul manufatto integranti, in ogni caso, occupazione abusiva (variando consistenza e, probabilmente, ma in senso riduttivo, la volumetria -cfr. sentenza d'appello pag.5-) e che, in data 18.10.2013, aveva richiesto la concessione in sanatoria per la porzione immobiliare, poi negata dall'ente competente.


2. Quanto al secondo motivo deve invece ritenersi che, già mediante l'atto di appello, l'imputata, nel contestare la riconducibilità alla stessa dei manufatti integranti occupazione abusiva, abbia anche evidentemente messo in discussione la ricorrenza dell'elemento soggettivo necessario alla integrazione del reato ascritto; invero, affermare la presenza delle opere abusive, dimostrandolo tramite aerofotogrammetrie, sin dal 1955 (dunque da epoca lungamente precedente al suo acquisto risalente al 2007), implica necessariamente contestare la consapevolezza dell'esistenza di una invasione del fondo altrui o, comunque, la ragionevole convinzione della stabilità di una situazione di fatto, magari per il sopravvenire di eventi acquisitivi della proprietà sull'area di sedime (tramite usucapione).

Ciò posto, devesi considerare che questa Corte (Sez. 2, n. 10814 del 19/02/1990, Rv. 185013) ha già avuto modo di osservare, con argomento che il Collegio condivide, come ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. (trattandosi di fattispecie contraddistinta da illiceità speciale, in relazione all'interesse pubblico tutelato, concretantesi nella inviolabilità del patrimonio immobiliare), occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene, ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto. Ne deriva che qualora il possesso sia pacifico e continuo (nella specie esercitato anche in forza di titoli legittimi) manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione, essendo questo incompatibile con detta situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, indipendentemente dalla titolarità del diritto (si vedano altresì massime CED, Rv. nn. 136038, 136636, 088826).

Peraltro, secondo gli insegnamenti civilistici di questa S.C. (da ultimo, Sez. 2, n. 9275 del 16/04/2018, Rv. 648085), resi proprio in materia di usucapione, l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità.

3. Tanto premesso, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché altra sezione della Corte di appello di Palermo, in conformità dei richiamati principi, provveda a nuovo giudizio diretto a verificare la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputata nonché al regolamento delle spese tra le parti private, anche con riferimento al presente grado.

3.1. Non può infatti convenirsi con il rilievo difensivo in materia di prescrizione. Invero, la condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Rv. 274458) afferma che il reato di abusiva occupazione ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi). Invero, secondo la richiamata giurisprudenza, il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di primo grado, dopo di che la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione



dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo anche per il regolamento delle spese tra le parti private.

Così deciso il 15/03/2019

Il Consigliere Estensore

STEFANO FILIPPINI



Il Presidente

ANTONIO PRESTIPINO

